

Il Papa ha voluto rendersi conto personalmente delle singole parti del nuovo Codice, dei principi ispiratori, delle novità introdotte e della loro corrispondenza con gli indirizzi e i postulati del Vaticano II. A tale scopo ha esaminato tutti i canoni dello Schema presentatogli dalla Segreteria dopo le correzioni suggerite dalla Plenaria del 20 ottobre 1981. Per rendersi maggiormente conto di tutto ed in maniera adeguata ha voluto compiere questo lavoro insieme ad un gruppo di esperti. Le adunanze si sono svolte nei giorni 30 giugno, 3, 7, 10, 13 luglio, 4, 11, 17, 23, 28, 30 settembre 1982 con la partecipazione di Mons. Castillo Lara, Mons. Mester, Mons. Egan, P. Betti, P. Ochoa, P. Diez García, Mons. Grocholewski e il Prof. Corecco. Il lavoro degli esperti sarebbe stato poi revisionato da una Commissione cardinalizia¹⁸.

Le conclusioni del Gruppo degli esperti sono state di due ordini: il primo comprende una serie di cambiamenti proposti dagli esperti ed accettati dal Pro-Presidente della Commissione per la revisione; il secondo comprende le questioni discusse, circa le quali non si è potuto raggiungere un accordo, più altre sulle quali un accordo è stato bensì raggiunto, ma la cui gravità esigeva che fossero portate alla decisione suprema del Papa. Le questioni sollevate e risolte erano 119; quelle non risolte e demandate al Santo Padre erano 39.

Sia per le prime (quelle discusse e risolte dal Gruppo di esperti) sia per le seconde (quelle non risolte) il Papa ha voluto che la Commissione dicesse a lui la conclusione più giusta ed opportuna per una corretta applicazione, soprattutto dei principi e direttive del Vaticano II. La Commissione si è riunita con il Papa nei giorni 1, 7, 9, 14, 21, 22 dicembre 1982.

Le questioni più rilevanti sulle quali il Papa ha voluto conoscere il pensiero della Commissione sono state le seguenti:

¹⁸ Secondo quanto pubblica la Pontificia Commissione per la revisione del Codice in *Promulgazione e presentazione ufficiale del Codice di Diritto Canonico*, Città del Vaticano 1983, p. 7, i Cardinali sono stati: Agostino Casaroli, Joseph Ratzinger, Narciso Arnau Jubany (non presente alla cerimonia della firma e perciò non citato dalla suddetta Commissione), con la partecipazione di un Vescovo.

- la soggezione dei cristiani non cattolici alle leggi della Chiesa (can. 11, § 2);
- la nozione di giurisdizione ecclesiastica (can. 19);
- il Battesimo dei figli dei genitori appartenenti a diverso rito (can. 111, § 1);
- la distinzione tra persone giuridiche pubbliche e private (can. 116);
- la precedenza (can. 123);
- l'esercizio della potestà di giurisdizione da parte dei laici;
- la priorità sistematica dei laici sui chierici;
- la priorità sistematica delle Chiese particolari sulla Chiesa universale;
- il magistero di san Tommaso (can. 252, § 3);
- il secondo matrimonio dei diaconi permanenti rimasti vedovi (can. 279, § 2);
- l'elezione del Romano Pontefice (can. 331, § 1);
- il Collegio dei Cardinali (can. 347);
- la Conferenza episcopale (can. 447);
- la frequenza del sinodo diocesano (can. 461);
- il consiglio pastorale (can. 511; 513);
- la definizione di eresia e scisma (can. 755);
- il sacerdozio comune (can. 834, § 2);
- la «communio in sacris» (can. 844);
- il Battesimo dei figli dei non cattolici senza il consenso dei genitori (can. 868, § 2);
- la prima confessione da premettere alla prima Comunione (can. 912);
- il precetto pasquale (can. 918);
- le confessioni delle donne fuori del confessionale (can. 964, § 3);
- la facoltà di confessare dei Cardinali (can. 967, § 1);
- l'oggetto del consenso matrimoniale (can. 1057, § 2);
- l'esame degli sposi e le pubblicazioni matrimoniali (can. 1067);
- il dolo come causa di nullità matrimoniale (can. 1098);
- la forma liturgica nella celebrazione del matrimonio (can. 1108);

- i matrimoni misti (can. 1124);
- lo scioglimento del matrimonio dei non battezzati (can. 1150, § 1);
- le feste di precetto della Chiesa universale (can. 1246);
- l'equa distribuzione dei redditi dei benefici (can. 1272);
- la pena per i reati di apostasia, eresia e scisma (can. 1364);
- la pena per coloro che attentano contro la persona dei Vescovi (can. 1370, § 2);
- la pena per coloro che aderiscono alla massoneria (can. 1374);
- le pene nei casi di assoluzione del complice, violazione del segreto sacramentale e «sollicitatio ad turpia» (can. 1378, § 1; 1388, § 1; 1387);
- le cause di beatificazione (can. 1403);
- la pubblicazione degli atti del processo (can. 1598, § 1);
- la dichiarazione di nullità del matrimonio in via amministrativa;
- la procedura amministrativa contro le decisioni dei Vescovi (can. 1736-1763).

Il numero dei canoni ora citati è quello dello Schema ultimo e non del Codice promulgato.

Non senza nuovi problemi inoltre si presentava la *res sacramentaria*, soprattutto in riferimento alla materia matrimoniale, attesa l'impostazione più personalistica data al contratto e alla vita coniugale dalla *Gaudium et spes*.

Problemi nuovi e rilevanti presentava anche il diritto patrimoniale della Chiesa, sollecitata dal Concilio a dare rilevanza non già al beneficio ma all'ufficio in maniera che questo sia alla base e non già in necessaria dipendenza da quello. «Per questo — avverte infatti il Decreto *Presbyterorum ordinis* — il sistema noto sotto il nome di sistema beneficiale deve essere abbandonato, o almeno riformato a fondo, in modo che la parte beneficiale, ossia il diritto al reddito di cui è dotato l'ufficio ecclesiastico, sia trattata come cosa secondaria, e venga messo in primo piano, invece, l'ufficio ecclesiastico» (n. 20).

Ecco ora, come logica conseguenza, i canoni rivoluzionari: il primo, tra le norme generali, che dà rilevanza giuridica all'ufficio senza il beneficio (can. 145); il secondo (can. 1272), che corregge sostanzialmente il sistema beneficiale.

La parte penale esige a sua volta una revisione che fosse riduttiva di non poche pene codificate nella precedente legislazione, a tutela di prerogative, privilegi, usi e comportamenti ormai socialmente sorpassati ed ecclesiasticamente o pastoralmente divenuti se non proprio nocivi certamente inutili e non meritevoli di copertura giuridica. La stessa classica distinzione tra pene *latae sententiae* e *ferendae sententiae* andava ridimensionata con una coartazione delle prime — se non proprio un'abolizione — attesa l'odierna sensibilità di una maggiore attenzione alla salvaguardia dei diritti personali e all'esigenza di non proibirne l'esercizio *ipso facto*.

Collegata con il problema della tutela dei diritti soggettivi — anche se non solo con questo — sorgeva, infine, la questione della revisione della *pars proceduralis* ovvero dello *ius processuale*. Lo avvertiva già il Presidente della Commissione, il compianto Card. Felici: «Proclamari idcirco oportet in iure canonico principum tutelae iuridicae aequo modo applicari superioribus et subditis, ita ut quaelibet arbitrariorum suspicio in administratione ecclesiastica penitus evanescat»¹⁹. Donde la questione, assai intrigata e di non facile soluzione, concernente l'istituzione dei tribunali amministrativi — oltre ai tribunali che regolano la funzione giudiziaria nella Chiesa — per il giudizio di legittimità sui provvedimenti o decreti dell'autorità ecclesiastica, da istituirsi in tutta la Chiesa, non giunta però a definitiva soluzione.

Non è arduo comprendere come da questo complesso di problematiche — anche se non tutte citate — sia emersa la necessità di un lavoro serio ed impegnativo, lungo e molteplice, allargato a tutte le componenti ecclesiali e a tutti i livelli, per una consultazione che garantisse l'esame approfondito delle reali esigenze della Chiesa del nostro tempo e dei modi con i quali

¹⁹ PONT. COMM. C.J.C. RECOGNOSCENDO, *Principia...*, cit. pp. 13-14.